



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

n. 133 del 28/07/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Variante n. 5 al P.A.Q.E. relativa alla modifica dell'art. 49 "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti". Consultazione sul Documento Preliminare. OSSERVAZIONI.

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 15.00 nell'apposita sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Graziella Manzato e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

1 - MANZATO GRAZIELLA	- Sindaco	
2 - TRUNCALI ALESSANDRA	- Assessore	
3 - BERTOLASO FABRIZIO	- Vicesindaco	
4 - ALLEGRI GIANDOMENICO	- Assessore	
5 - GRANADOS ISABEL CRISTINA	- Assessore	
6 - TRIVELLATI NICOLA	- Assessore	Esterno

Presenti	Assenti
X	
	X
	X
X	
X	
X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa STAGNOLI DANIELA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proponente: GIANDOMENICO ALLEGRI

Oggetto: Variante n. 5 al P.A.Q.E. relativa alla modifica dell'art. 49 "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti". Consultazione sul Documento Preliminare. OSSERVAZIONI.

Premessa.

Con comunicazione inoltrata via P.E.C. pervenuta in data 14.06.2016 la Regione Veneto ha avviato il processo di consultazioni territoriali inerenti alla modifica delle disposizioni in oggetto richiamate, in applicazione degli art. 5 e 25 della L.R. 11/04.

In particolare trattasi di variazioni, anche sostanziali, all'art. 49 delle Norme Tecniche, sulle quali la Giunta Comunale si è già espressa, per quanto riguarda l'assoggettabilità a V.A.S., con delibera n. 38 del 09.03.2015, a cui si rimanda, con la quale è stato ritenuto che la variante stessa debba essere valutata sotto il profilo ambientale.

Con Decreto Dirigenziale n. 11 del 31.05.2016 la Regione ha assunto il Documento ed il Rapporto Ambientale Preliminare finalizzato alla predetta verifica di Assoggettabilità ed ha avviato le consultazioni di natura urbanistica elaborando una nuova versione dell'art. 49 citato, rivisto e modificato in relazione all'esito della concertazione ambientale.

La Variante in discussione prevede la sostanziale modifica // aggiornamento dell'art. 49 della Norme Tecniche del Piano di Area del Quadrante Europa relativo a "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti";

La nuova formulazione del testo normativo (vedasi l'allegata Relazione Tecnica) prevede sia l'adeguamento delle disposizioni normative al D.Lgs 152/06 che l'introduzione di sostanziali modifiche soprattutto, per quanto concerne gli aspetti di natura urbanistico - pianificatoria, relativamente all'ubicazione territoriale degli impianti e con particolare riferimento a quelli di "recupero", così come definito dal Codice dell'Ambiente.

Va ricordato, per chiarezza espositiva, che le definizioni di "recupero", "smaltimento" e "trattamento" dei rifiuti sono contenute nell'art. 183 del D.Lgs. 152/06, che stabilisce quanto segue:

- 1) per "recupero" si intende *qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati ... all'interno dell'impianto o nell'economia generale*; rientrano in questa categoria gli impianti definiti nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. come per esempio il riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche (R3), ed il riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici (R4);
- 2) per "smaltimento" si intende *qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia*; rientrano in questa categoria gli impianti definiti nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. quali le discariche (D1) e gli inceneritori (D10);
- 3) per "trattamento" si intendono le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

Va altresì ricordato che ai sensi della L.R. 3/2000 ("Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" - art. 6) compete alle Province, nell'ambito dei Piani per la Gestione dei rifiuti di loro competenza (art. 9), da elaborare secondo le direttive dell'Allegato D alle medesima, **individuare le aree "non idonee" alla localizzazione degli impianti** e la definizione delle carte di "non idoneità" nel **"rispetto delle direttive degli strumenti pianificatori vigenti ed, in particolare, del PTRC"**. (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento).

Nel 2010 la Provincia ha adottato il predetto Piano, con il quale **non ha ESCLUSO** dalla possibilità di insediamento dei citati impianti **le aree soggette al vincolo paesaggistico, di cui alla legge 431/85 e legge 1497/39, confluite nel D.Lgs 42/04**, limitandosi e prevedere delle prescrizioni cui subordinarne l'insediamento, dipendenti dal tipo di impianto e dalle caratteristiche del territorio, **ESCLUDENDO** invece espressamente le zone di "parco regionale", le aree naturali

protette (Parchi nazionali - SIC - ZPS) e **le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale**, pur dettando per queste ultime specifiche prescrizioni che appaiono comunque impedire l'utilizzo.

Va infine ricordato che la tutela del paesaggio è costituzionalmente sancita dall'art. 9 della Carta Costituzionale e che l'art. 143 del D.Lgs 42/04 (c. 1 - lett. c) prevede la ricognizione delle aree di interesse paesaggistico e la **determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione**

Tutto ciò premesso

Ricordato che l'art. 49 delle N.T. del P.A.Q.E., nella formulazione originaria, **vietava l'insediamento di impianti di "trattamento e smaltimento" negli Ambiti di Interesse naturalistico - ambientale**, individuati negli allegati grafici del Piano stesso (Tav. 3);

Osservato che tali ambiti, per quanto riguarda il Comune di Sommacampagna, corrispondono sostanzialmente alle aree assoggettate a vincolo paesaggistico come definito dal D.M. 07.03.66 in quanto *zona panoramica ... di ... notevole interesse pubblico che per ... la sua eccezionale strutturazione e la disposizione dei dossi la costituiscono ... forma un quadro naturale di grande suggestività, godibile da punti di vista e belvedere accessibili al pubblico ... le ricche risorse del terreno e la felicità privilegiata dell'aria destinarono il luogo ospitale ad uno sviluppo pacato, che non infranse le caratteristiche della natura e che, senza soluzione di continuità, si è accresciuto ed esteso dal XII secolo, perfezionando nel quattrocento, nel cinquecento, nel settecento la sua fin quasi florida immagine nelle ville più ornate e ricche e nelle case del borgo solare; i parchi e i giardini si sono innestati negli stessi vigneti, nei frutteti fiorenti e con la sontuosa vegetazione di magnolie, platani e cipressi costituiscono il punto di fusione tra architetture e il paesaggio, quali necessari tramiti, esaltano per un lato la nobile statura delle ville, di cui sono scrigno e insieme decorazione viva e varia, per altro verso i campi che dai parchi ricevono una dimensione più distesa ed una funzione nuova dell'agglomerato urbano.*

Richiamati gli indirizzi urbanistici assunti da questo Comune, a partire dalla Variante n. 17 al P.R.G. cosiddetta "Variante Ambientale", approvata dalla Regione Veneto con D.G.R. 171 del 26.01.2001, che comportano la tutela delle caratteristiche territoriali ambientali rilevanti quali: i crinali collinari; le aree boscate e le formazioni vegetazionali aventi rilievo ambientale (siepi e filari arborei); i con visuali panoramici; le marogne ed i muri in ciottoli ecc., quale apparato di "oggetti" naturali e antropici che qualifica e caratterizza il territorio nel senso citato dal suddetto decreto di vincolo;

Dato atto che anche le linee guida strategiche assunte per la formazione del Piano degli Interventi, come descritte nel Documento Programmatico del 2015, prevedono per la parte collinare del territorio i seguenti indirizzi:

PROGETTO "CUSTOZA MUSEO DIFFUSO".

(fare sistema con le altre attività imprenditoriali di Custoza ed in particolare il SETTORE RICETTIVO E RISTORATIVO DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE, puntando con forza sulla VALORIZZAZIONE TURISTICA dell'abitato di Custoza, concepito come "museo a cielo aperto" su cui incardinare le azioni di piano, anche attraverso la revisione del Piano Particolareggiato del relativo Centro Storico)

Tale AZIONE sarà attuata con il P.I. attraverso:

- approvazione delle direttive necessarie alla revisione - integrazione del vigente Piano Particolareggiato di attuazione e l'inserimento nelle Norme Tecniche Operative del P.I. di **incentivi ed indirizzi finalizzati a favorire l'insediamento di attività turistico - ricettive e commerciali riferite alla ristorazione;**
- valorizzazione enogastronomica e ricettiva del centro abitato e degli insediamenti agrituristici esistenti anche attraverso la riconversione - trasformazione controllata di edifici e insediamenti (anche rurali purché non più funzionali alla conduzione dei relativi fondi agricoli) in attività commerciali di ristorazione e/o in attività ricettive;
- **valorizzazione del patrimonio storico culturale favorendo il recupero di volumi incongrui e inutilizzati e la trasformazione - riconversione degli insediamenti esistenti ad elevato impatto ambientale (allevamenti);**
- favorire l'insediamento di piccole attività dell'artigianato artistico;
- **valorizzazione delle visuali panoramiche con previsione di aree di sosta attrezzate e percorsi ciclopedonali di collegamento dei punti significativi per la loro fruizione.**

TERRITORIO DEL CUSTOZA.

(favorire fortemente lo sviluppo del territorio interessato dalla coltivazione della vite e commercializzazione del vino, attraverso l'incentivazione delle attività economiche connesse, quali le cantine vinicole e le strutture ristorative / ricettive,

anche attraverso l'inserimento nel P.I. di specifiche azioni progettuali (vedi punto 2) e/o la stesura di un "master plan" che individui le forme di incentivazione edilizia ed urbanistica delle attività stesse)

Tale AZIONE sarà attuata con il P.I. attraverso:

- **perimetrazione delle "Terre del Custoza" all'interno delle quali sviluppare azioni progettuali finalizzate all'incentivazione delle attività economiche (cantine vinicole – strutture ricettive / ristorative – recupero degli edifici rurali dismessi e/o non più funzionali alla conduzione dei fondi agricoli – previsione di Norme Operative che agevolino le nuove iniziative;**
- rivedere le norme tecniche che disciplinano l'attività edificatoria nell'ambito individuato affiancando al prontuario di mitigazione ambientale (previsto dalla normativa regionale) un "prontuario tipologico" che individui le modalità di intervento non coerenti con la tutela della tradizione locale ed **individuando quindi i tipi di intervento "non consentiti".**

Preso atto che **la modifica normativa proposta, modificando l'originaria impostazione, prevede invece una distinzione netta tra gli impianti di "smaltimento", che continuano ad essere vietati negli Ambiti di Interesse naturalistico - ambientale, e quelli di "recupero" che nella formulazione proposta invece possono esservi ubicati;**

Ritenuto pertanto, a tutela degli indirizzi urbanistici passati e futuri, come sopra richiamati, **di dover formulare una specifica osservazione - proposta di modifica** al nuovo testo dell'art 49 della Norme Tecniche del P.A.Q.E., al fine di **ESCLUDERE dall'insediamento** nella parte collinare del territorio comunale vincolata ai sensi del D.Lgs 42/04, inserito **tra gli Ambiti di Interesse naturalistico - ambientale, gli impianti di "recupero"** in quanto, sia per la tipologia di attività svolte che per gli impatti visivi che determinano, non coerenti con il citato decreto di vincolo paesistico ed in contrasto con gli indirizzi generali della pianificazione urbanistica comunale strategica ed operativa;

Vista e fatta propria la modifica normativa proposta dal Responsabile del Servizio Urbanistica contenuta nell'allegata Relazione Tecnica;

Viste le disposizioni del D.Lgs 152/06 come integrato dal D.Lgs 4/08;

Viste la L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio ed in materia di paesaggio;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

1. di far proprio quanto in premessa illustrato e quanto contenuto nella relazione tecnica, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica, allegata alla presente proposta di delibera quale parte integrante, a motivazione della presente proposta di delibera;
2. di proporre e chiedere alla Regione Veneto di modificare il testo normativo dell'art. 49 delle Norme Tecniche del P.A.Q.E., assunto con Decreto Dirigenziale n. 11 del 31.05.2016 all'interno del Documento e del Rapporto Ambientale Preliminare finalizzato alla predetta verifica di Assoggettabilità, sulla base del quale sono state avviate le consultazioni di natura urbanistica, **inserendo in coda al paragrafo "Prescrizioni e vincoli" il seguente punto:**

All'interno o nella fascia di metri 100 dal confine delle aree inserite negli ambiti di interesse naturalistico – ambientale soggetti al vincolo paesaggistico previsto dal D.Lgs 42/04, descritti nella Tav. 3, non potranno essere ubicati nuovi impianti di "recupero" rientranti nella definizione prevista dall'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

4. di disporre l'invio della presente e dell'allegata Relazione Tecnica alla Regione Veneto – Servizio Pianificazione Territoriale ed alla Commissione Regionale VAS.

ed inoltre in relazione ai tempi ristretti per l'adempimento di quanto al punto 4 essendo previsti specifici incontri di "concertazione" nei quali presentare le valutazioni di questo Comune

SI PROPONE

di rendere la conseguente deliberazione immediatamente esecutiva.

OGGETTO: Variante n. 5 al P.A.Q.E. relativa alla modifica dell'art. 49 "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti". Consultazione sul Documento Preliminare. OSSERVAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento.

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Inoltre, ravvisata l'urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, essendo previsti specifici incontri di "concertazione" nei quali presentare le valutazioni di questo Comune

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto Variante n. 5 al P.A.Q.E. relativa alla modifica dell'art. 49 "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti". Consultazione sul Documento Preliminare. OSSERVAZIONI.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

PARERE PER REGOLARITA' TECNICA

Parere: FAVOREVOLE

Data: 26/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAOLO SARTORI

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Graziella Manzato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Stagnoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/08/2016, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

L'INCARICATO COMUNALE
F.to Francesca Aldegheri

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ⊗ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- Diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniela Stagnoli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Provincia di Verona

Servizio Edilizia Privata – Urbanistica.

RELAZIONE TECNICA D'UFFICIO.

Oggetto: Variante n. 5 al P.A.Q.E. relativa alla modifica dell'art. 49 "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti". Consultazione sul Documento Preliminare. Osservazioni.

Premessa.

Con comunicazione inoltrata via P.E.C. e pervenuta in data 14.06.2016, la Regione Veneto ha avviato il processo di consultazioni territoriali inerenti alla modifica delle disposizioni in oggetto richiamate, in applicazione degli art. 5 e 25 della L.R. 11/04.

In particolare trattasi di variazioni, anche sostanziali, all'art. 49 delle Norme Tecniche, sulle quali la Giunta Comunale si è già espressa, per quanto riguarda l'assoggettabilità a V.A.S., con delibera n. 38 del 09.03.2015, a cui si rimanda, con la quale è stato ritenuto che la variante stessa debba essere valutata sotto il profilo ambientale.

Con Decreto Dirigenziale n. 11 del 31.05.2016 la Regione ha assunto il Documento ed il Rapporto Ambientale Preliminare finalizzato alla predetta verifica di Assoggettabilità ed ha avviato le consultazioni di natura urbanistica elaborando una nuova versione dell'art. 49 citato, rivisto e modificato in relazione all'esito della concertazione ambientale.

Nuova formulazione dell'art. 49 contenuta nel Documento preliminare inviato:

articolo vigente
articolo parti stralciate
articolo parti variate

Articolo 49 Siti con impianti di lavorazione recupero e/o trattamento dei rifiuti.

Nella tav. n. 2 del piano di area sono individuati alcuni siti con impianti di lavorazione recupero e/o trattamento dei rifiuti.

Direttive
La Provincia, in relazione all'individuazione delle aree valutate come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 152/06, indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di trattamento recupero e smaltimento dei rifiuti.

I Comuni interessati, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevedono la localizzazione o riclassificazione degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti e privilegiano i sistemi di raccolta differenziata e di recupero delle materie prime nel rispetto delle normative e dei piani di raccolta vigenti.

Nel caso di impianti o discariche esistenti esaurite e sulle quali non sia stata prevista la riqualificazione ambientale, i Comuni formulano indirizzi per il risanamento dell'area anche prevedendo il cambio della classificazione urbanistica della zona interessata.

In presenza di situazioni che generano insalubrità ambientale, promuovono idonee iniziative per rimuovere le cause di inquinamento.

Con riferimento alla discarica di Pescantina e all'impianto di incenerimento recupero di Ca' del Bue, riportate nella tav. n. 2, i rispettivi Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree circostanti, indicano accorgimenti per il corretto inserimento paesaggistico la minimizzazione degli stessi ed eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell'ecosistema.

Per gli impianti di cui al comma precedente la Provincia assicura un monitoraggio costante delle acque e dell'aria e controlla la regolarità delle stesse con riferimento ai disposti legislativi in materia.

Prescrizioni e vincoli
Nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati in aree a confine e all'interno:
a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale;
b) delle zone archeologiche;
c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile;
d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo.

E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.
Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e realizzati in modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante.

Le varianti sostanziali di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitano di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) all'autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), non possono essere assentite se ubicate nelle aree sensibili elencate nel paragrafo precedente alle lettere b) e c), mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d) sono soggette ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA ai sensi della lettera a) allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della lettera I) allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea.

E' fatto salvo quanto già legittimamente in esercizio alla data di adozione del presente piano, la continuazione della attività e la realizzazione di centri di raccolta comunali.

Va ricordato, per chiarezza espositiva, che le definizioni di “recupero”, “smaltimento” e “trattamento” dei rifiuti sono contenute nell’art. 183 del D.Lgs. 152/06, che stabilisce quanto segue:

- 1) per “recupero” si intende *qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati ... all’interno dell’impianto o nell’economia generale*; rientrano in questa categoria gli impianti definiti nell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. come per esempio il riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche (R3), ed il riciclaggio/recupero dei metalli o dei composti metallici (R4);
- 2) per “smaltimento” si intende *qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia*; rientrano in questa categoria gli impianti definiti nell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. quali le discariche (D1) e gli inceneritori (D10);
- 3) per “trattamento” si intendono le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

Inoltre va ricordato che ai sensi della L.R. 3/2000 (art. 6) compete alle Province, nell’ambito dei Piani per la Gestione dei rifiuti (art. 9), da elaborare secondo le direttive dell’Allegato D alle medesima, individuare le aree “non idonee” alla localizzazione degli impianti e la definizione delle carte di “non idoneità”, tenendo conto di alcuni criteri generali tra i quali è espressamente previsto **“il rispetto delle direttive degli strumenti pianificatori vigenti ed, in particolare, del PTRC”**.

Nel merito si osserva che il Piano Provinciale (adottato nel 2010), in applicazione delle direttive dell’Allegato D citato, **non ha ESCLUSO** dalla possibilità di insediamento degli impianti le aree soggette al vincolo paesaggistico di cui alla legge 431/85 e legge 1497/39, confluite nel D.Lgs 42/04, limitandosi e prevedere delle prescrizioni (dipendenti dal tipo di impianto e dalla realtà territoriale di insediamento), mentre ha **espressamente escluso** le zone di “parco regionale”, le aree naturali protette (Parchi nazionali - SIC - ZPS) e **le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale**. Per quest’ultime sono altresì dettate delle prescrizioni che appaiono incoerenti con il divieto di insediamento previsto.

Va inoltre ricordato che la tutela del paesaggio è costituzionalmente sancita dall’art. 9 della Carta Costituzionale e che l’art. 143 del D.Lgs 42/04 (c. 1 - lett. c) prevede la ricognizione delle aree di interesse paesaggistico e la **determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione**.

L’art. 49 delle N.T. del P.A.Q.E., nella formulazione originaria, **vietava l’insediamento di impianti di “trattamento e smaltimento” negli Ambiti di Interesse naturalistico - ambientale**, descritti nella Tav. 3, che corrispondono sostanzialmente, per quanto riguarda il territorio sommacampagnese, alle aree assoggettate a vincolo paesaggistico (D.M. 07.03.66) in quanto *zona panoramica ... di ... notevole interesse pubblico che per ... la sua eccezionale strutturazione e la disposizione dei dossi la costituiscono ... forma un quadro naturale di grande suggestività, godibile da punti di vista e belvedere accessibili al pubblico ... le ricche risorse del terreno e la felicità privilegiata dell’aria destinarono il luogo ospitale ad uno sviluppo pacato, che non infranse le caratteristiche della natura e che, senza soluzione di continuità, si è accresciuto ed esteso dal XII secolo, perfezionando nel quattrocento, nel cinquecento, nel settecento la sua fin quasi florida immagine nelle ville più ornate e ricche e nelle case del borgo solare; i parchi e i giardini si sono innestati negli stessi vigneti, nei frutteti fiorenti e con la sontuosa vegetazione di magnolie, platani e cipressi costituiscono il punto di fusione tra architetture e il paesaggio, quali necessari tramite, esaltano per un lato la nobile statura delle ville, di cui sono scrigno e insieme decorazione viva e varia, per altro verso i campi che dai parchi ricevono una dimensione più distesa ed una funzione nuova dell’agglomerato urbano*.

Per altro gli indirizzi urbanistici assunti da questo Comune, a partire dalla Variante n. 17 al P.R.G. cosiddetta “Variante Ambientale”, approvata dalla Regione Veneto con D.G.R. 171 del 26.01.2001, hanno portato alla tutela delle caratteristiche territoriali ambientali rilevanti quali: i crinali collinari; le aree boscate e le formazioni vegetazionali aventi rilievo ambientale (siepi e filari arborei); i con visuali panoramici; le marogne ed i muri in ciottoli ecc., quale apparato di “oggetti” naturali e antropici che qualifica e caratterizza il territorio nel senso citato dal suddetto decreto di vincolo.

La modifica proposta prevede invece una distinzione netta tra gli impianti di smaltimento che continuano ad essere vietati nell’ambito indicato e quelli di recupero che invece possono esservi ubicati.

Al di là delle definizioni modificate in conseguenza dell’aggiornamento delle Norme alle indicazioni del D.Lgs. 152/06, è evidente che nella porzione di territorio oggetto da anni di specifica tutela urbanistica ed ambientale a salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche del territorio, possono ora insediarsi gli impianti di cui al precedente

punto 1) che non appaiono consoni alle tutele previste sia per la tipologia dell'attività svolte che per gli impatti visivi che determinano sul territorio.

Tale previsione risulta altresì incoerente con alcune delle linee guida strategiche assunte per la formazione del Piano di Assetto del Territorio ed ora del Piano degli Interventi, come descritte nel Documento Programmatico del 2015 ed in particolare con le seguenti

PROGETTO "CUSTOZA MUSEO DIFFUSO"

(fare sistema con le altre attività imprenditoriali di Custozza ed in particolare il SETTORE RICETTIVO E RISTORATIVO DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE, puntando con forza sulla VALORIZZAZIONE TURISTICA dell'abitato di Custozza, concepito come "museo a cielo aperto" su cui incardinare le azioni di piano, anche attraverso la revisione del Piano Particolareggiato del relativo Centro Storico)

Tale AZIONE sarà attuata con il P.I. attraverso:

- approvazione delle direttive necessarie alla revisione - integrazione del vigente Piano Particolareggiato di attuazione e l'inserimento nelle Norme Tecniche Operative del P.I. di incentivi ed indirizzi finalizzati a favorire l'insediamento di attività turistico – ricettive e commerciali riferite alla ristorazione;
- valorizzazione enogastronomica e ricettiva del centro abitato e degli insediamenti agrituristici esistenti anche attraverso la riconversione - trasformazione controllata di edifici e insediamenti (anche rurali purché non più funzionali alla conduzione dei relativi fondi agricoli) in attività commerciali di ristorazione e/o in attività ricettive;
- valorizzazione del patrimonio storico culturale favorendo il recupero di volumi incongrui e inutilizzati e la trasformazione - riconversione degli insediamenti esistenti ad elevato impatto ambientale (allevamenti);
- favorire l'insediamento di piccole attività dell'artigianato artistico;
- valorizzazione delle visuali panoramiche con previsione di aree di sosta attrezzate e percorsi ciclopeditoni di collegamento dei punti significativi per la loro fruizione.

TERRITORIO DEL CUSTOZA.

(favorire fortemente lo sviluppo del territorio interessato dalla coltivazione della vite e commercializzazione del vino, attraverso l'incentivazione delle attività economiche connesse, quali le cantine vinicole e le strutture ristorative / ricettive, anche attraverso l'inserimento nel P.I. di specifiche azioni progettuali (vedi punto 2) e/o la stesura di un "master plan" che individui le forme di incentivazione edilizia ed urbanistica delle attività stesse)

Tale AZIONE sarà attuata con il P.I. attraverso:

- perimetrazione delle "Terre del Custozza" all'interno delle quali sviluppare azioni progettuali finalizzate all'incentivazione delle attività economiche (cantine vinicole – strutture ricettive / ristorative – recupero degli edifici rurali dismessi e/o non più funzionali alla conduzione dei fondi agricoli – previsione di Norme Operative che agevolino le nuove iniziative;
- rivedere le norme tecniche che disciplinano l'attività edificatoria nell'ambito individuato affiancando al prontuario di mitigazione ambientale (previsto dalla normativa regionale) un "prontuario tipologico" che individui le modalità di intervento non coerenti con la tutela della tradizione locale ed **individuati quindi i tipi di intervento "non consentiti"**.

* * * * *

Alle luce di tali considerazioni si ritiene opportuno proporre la formulazione della seguente osservazione – richiesta di modifica:

inserire in coda al paragrafo "Prescrizioni e vincoli" il seguente punto:

All'interno o nella fascia di metri 100 dal confine delle aree inserite negli ambiti di interesse naturalistico - ambientale, soggetti anche al vincolo paesaggistico previsto dal D.Lgs. 42/04, descritti nella Tav. 3, non potranno essere ubicati nuovi impianti di "recupero" rientranti nella definizione prevista dall'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

Tanto di doveva al fine dell'invio di eventuali osservazioni, richiesta o proposte di integrazioni nell'ambito del procedimento in oggetto richiamato.

Sommacampagna 20.07.2016.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Arch. Paolo Sartori



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

(Provincia di Verona)

P.I.: 00259810232 • **P.E.C.:** sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net • **W.W.W.:** comune.sommacampagna.vr.it

Prot.
del

invio Posta / P.E.C.

alla C.A. Spett.le
REGIONE VENETO
Servizio Pianificazione Territoriale
Palazzo Barbi – Dorsoduro 3901
30123 Venezia
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Spett.le
REGIONE VENETO
Area Infrastrutture – Dipartimento Territorio
SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS VINCA
NUVV)
via C. Baseggio 5
30174 Mestre VE
dip.territorio@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Piano di Area “Quadrante Europa” – Processo di concertazione e partecipazione. - Variante n. 5 al P.A.Q.E. relativa alla modifica dell'art. 49 “Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti”. Consultazione sul Documento Preliminare. OSSERVAZIONI.

Trasmissione deliberazione di Giunta Comunale n° 133 del 28/07/2016.

In relazione all'oggetto, si trasmette copia della delibera di Giunta Comunale relativa all'approvazione delle osservazioni alla Variante.

Distinti saluti

X IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

il Vice Responsabile

Arch. Isabella Flores

(firmato digitalmente ai sensi di Legge)